

STATUTO dell'Associazione CADAS ONLUS

Centro Analisi e Documentazione Assoraider

Art. 01 - GENERALITA'	2
Art. 02 - SEDE E DURATA	2
Art. 03 - SCOPO	2
Art. 04 - PATRIMONIO	4
Art. 05 - FINANZE	4
Art. 06 - ESERCIZI SOCIALI	4
Art. 07 - MEMBRI DELL' ASSOCIAZIONE	5
Art. 08 - ASSOCIATI	5
Art. 09 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI	5
Art. 10 - QUOTA ASSOCIATIVA	6
Art. 11 - ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE	6
Art. 12 - ASSEMBLEA	6
Art. 13 - POTERI DELL'ASSEMBLEA	7
Art. 14 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA	8
Art. 15 - RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA	8
Art. 16 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA	8
Art. 17 - AMMINISTRAZIONE	8
Art. 18 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO	9
Art. 19 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	9
Art. 20 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	9
Art. 21 - MANDATO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	9
Art. 22 - PRESIDENTE	10
Art. 23 - PRESIDENTE ONORARIO	10
Art. 24 - DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	10
Art. 25 - COMITATO SCIENTIFICO	11
Art. 26 - REVISORI DEI CONTI	11
Art. 27 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI	11
Art. 28 - REGOLAMENTI ATTUATIVI DELLO STATUTO	12
Art. 29 - SCIoglimento	12
Art. 30 - CONTROVERSIE	12
Art. 31 - FORO COMPETENTE	12
Art. 32 - NORME DI CHIUSURA	12

Alvina Deina

Art. 01 - GENERALITA'

E' costituita un'Associazione denominata CADAS Onlus - Centro Analisi e Documentazione Assoraider'.

L'Associazione è regolata dalla normativa civilistica di cui agli articoli 11 e seguenti del C.C., nonché dalle disposizioni tributarie dettate per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai sensi del D. Lgs. 460/97 e successive modifiche.

Art. 02 - SEDE E DURATA

L'Associazione ha sede legale in Milano via Pellegrino Rossi n.42, con possibilità di sedi locali e periferiche collegate alla sede centrale e da questa dipendenti.

Il Comune della sede potrà essere variato solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere scelta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati

Art. 03 - SCOPO

L'Associazione svolge attività esclusivamente nei seguenti campi:

- A. Cura e gestione dei beni storici e culturali al fine della valorizzazione dell'azionismo scout, attraverso la ricerca, la raccolta, l'acquisizione, l'ordinamento, la conservazione e la fruizione di documenti archivistici e libri e di altri beni culturali, indipendentemente dalla loro datazione, la loro forma ed il loro supporto.
- B. Tutela, promozione e valorizzazione del materiale documentale storico e contemporaneo relativo al movimento scout, conservato nel proprio archivio, biblioteca, emeroteca;
- C. Reperimento, acquisizione, e catalogazione di nuovi fondi documentari;
- D. Sviluppo della ricerca storico-documentaria sul movimento e sul metodo scout;
- E. Promozione e organizzazione di eventi culturali e formativi su tematiche vicine al movimento scout, ed in particolare da un punto di vista: educativo, pedagogico, ambientale e di partecipazione sociale;
- F. Propone servizi alle associazioni scout, nonché a studiosi interessati ai temi e alla storia del metodo scout;
- G. Sostegno, promozione e diffusione del metodo educativo dell'etica e dei valori tipici del movimento scout;
- H. Realizzazione di ricerche, incontri, pubblicazioni e sviluppo di attività educative, formative e di empowerment; per l'approfondimento di tematiche legate al mondo giovanile, alla sfera sociale, ambientale, ai diritti civili e all'azione di comunità;

Costituiscono inoltre obiettivi necessari perché direttamente collegati con lo scopo associativo:

Adesso Anine

- A. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, utile e opportuno per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- B. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria o locatrice comodataria o comunque posseduti;
- C. partecipare ad altri enti o società, nazionali o internazionali, costituiti o costituendi, aventi finalità analoghe o riconducibili alla propria;
- D. stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- E. istituire servizi di assistenza culturale e divulgazione per il pubblico, indispensabili alla vita dell'Associazione;
- F. proporre incontri di formazione, seminari, studi, conferenze, forum, viaggi e quant'altro inerente agli scopi sociali;
- G. predisporre testi, documenti, elaborati, traduzioni e quant'altro utile all'attività di promozione dei rapporti nazionali ed internazionali tra soggetti italiani ed esteri;
- H. proporre e gestire progetti aventi carattere solidaristico con finalità socio assistenziale verso i soggetti beneficiari;
- I. cooperare con altri soggetti giuridici "non profit" aventi fini associativi analoghi.

Tutte le attività associative potranno essere svolte previa acquisizione, produzione, diffusione, anche editoriale, mediante ogni mezzo di comunicazione cartaceo, audiovisivo e telematico in Italia ed all'estero di materiale comunque utile allo scopo prefisso.

3. È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente concesse ai sensi di legge, ivi comprese quelle accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse.

Nell'esercizio delle attività istituzionali e di quelle connesse, l'Associazione potrà agire in parallelo con le organizzazioni in toto simili esistenti e costituenti o che portino avanti attività specifiche che costituiscono parte dell'oggetto di interesse dell'Associazione o siano ad esso riconducibile, al fine di meglio garantire la tutela degli scopi istituzionali.

4. L'eventuale esercizio di attività sprovviste del carattere solidaristico è consentito nei limiti previsti dalla legislazione tributaria, al fine di conservare la qualificazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

5. Nell'esercizio delle proprie attività istituzionali e connesse, l'Associazione potrà deliberare l'affiliazione ad altri organismi, con i quali ricercare momenti di confronto e di collaborazione, al fine di un più proficuo impegno nella realizzazione di attività ed iniziative comuni, che permettano il miglior conseguimento dell'oggetto sociale.

Possono aderire all'Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità e che siano mossi da uno spirito di solidarietà, senza distinzione di cultura, classe sociale, religione, genere, nazionalità, etnia ed idee politiche.

L'Associazione rifiuta tutte le forme di violenza, palesi ed occulte, che hanno lo scopo di limitare la libertà individuale e collettiva, di imporre il diritto del forte sul debole, di dare spazio alle discriminazioni razziali e di genere a tutti i livelli.

Alleanza Docine

L'Associazione, quale organizzazione autonoma di volontariato è apolitica e non è legata ad alcuna confessione religiosa, possiede ampia democraticità all'interno della struttura e la sua attività è rivolta unicamente agli scopi sopra descritti, escludendo espressamente qualsiasi fine di lucro. Le cariche associative sono elettive e vengono svolte a titolo assolutamente gratuito

L'Associazione può aderire, collaborando fattivamente ad altre Associazioni, movimenti, gruppi, fondazioni o enti, che perseguano gli stessi scopi ed abbiano le stesse caratteristiche di volontarietà e solidarietà sociale.

6. L'ambito territoriale principale ma non esclusivo in cui opera l'Associazione è quello Nazionale.

Art. 04 - PATRIMONIO

Il patrimonio iniziale è costituito da un fondo di Euro 1.000 già interamente versato nelle casse sociali e da ogni altro bene mobile e immobile dei quali l'Associazione abbia la proprietà e diritti reali, oltre che da quanto stabilito al successivo art. 05.

Art. 05 - FINANZE

Le entrate dell'Associazione sono costituite

- a) dalle quote associative, stabilite di anno in anno con delibera del Consiglio Direttivo e ratificate dall'Assemblea dei soci;
- b) dalle elargizioni e contributi volontari effettuate dagli associati;
- c) dalle liberalità ricevute in occasione di manifestazioni alle quali l'Associazione partecipi o ne sia promotrice;
- d) da contributi privati e/o pubblici, nazionali ed internazionali;
- e) da sovvenzioni, donazioni, eredità o legati o lasciti di Terzi o di associati, sia con espresso vincolo di destinazione che senza precisazione di destinazione;
- f) dalle rendite finanziarie e immobiliari.

Art. 06 - ESERCIZI SOCIALI

L'esercizio finanziario chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Dal conto consuntivo dovranno risultare i beni dell'Associazione, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali avanzi di gestione, derivanti dal conto consuntivo, dovranno essere destinati all'attività associativa oppure, anche parzialmente, destinate ad attività affini, col divieto di distribuzione anche in modo indiretto agli associati.

Il conto preventivo dell'anno in corso e consuntivo dell'anno precedente dovranno essere approvati entro il 31 (trentuno) Marzo di ogni anno.

Alcuno da avere

Art. 07 - MEMBRI DELL' ASSOCIAZIONE

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i Soci Fondatori e tutte le persone, fisiche e giuridiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Art. 08 - ASSOCIATI

Possono essere soci dell'Associazione i cittadini italiani e stranieri anche non residenti in Italia, con esclusione delle persone che abbiano riportato condanne penali che siano state dichiarate fallite e contro le quali sia stata emessa sentenza di condanna a seguito di azione di responsabilità nell'ambito di procedimenti concorsuali.

Potranno, infine, essere soci Enti Pubblici e Privati aventi finalità e scopi sociali ed umanitari.

I soci saranno distinti in quattro categorie.

Soci Fondatori, Soci Ordinari, Soci Benemeriti, Soci Sostenitori.

Soci Fondatori potranno essere tutti coloro che (persone giuridiche, o persone fisiche maggiorenni) hanno firmato l'atto costitutivo e le persone fisiche che, anche se non intervenute all'atto costitutivo, sono state in detta sede nominate componenti degli Organi dell'Associazione di cui al successivo art. 11 (undici) questo sotto condizione dell'accettazione, da parte delle stesse, della qualifica di socio fondatore e della carica stessa, o comunque tutte le persone fisiche che perfezionino la propria iscrizione all'associazione entro 48 ore dalla sua costituzione.

Soci Ordinari potranno essere tutti coloro che (persone giuridiche, o maggiorenni: se persone fisiche), ai sensi dell'art. 3 (tre), condividano le finalità dell'Associazione, si impegnino ad accettare e rispettare il contenuto del presente Statuto.

L'ammissione a Socio Ordinario, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati. Il Consiglio Direttivo, cura l'annotazione dei nuovi Soci Ordinari nel Libro Soci, dopo che gli stessi abbiano versata la quota annuale associativa stabilita e deliberata dall'Assemblea in via ordinaria:

Soci Benemeriti sono coloro i quali, per particolari meriti culturali, personali e per attività proficue svolte, vengono nominati su delibera dell'Assemblea e proposta del Consiglio Direttivo, che ne cura anche l'annotazione nel Libro Soci.

Tra i Soci Benemeriti il Consiglio Direttivo o l'Assemblea potranno individuare uno o più Ambasciatori, cui spetterà il compito di dare visibilità all'ente nell'ottica del raggiungimento morale degli scopi dell'Associazione:

Soci sostenitori sono coloro i quali contribuiscono allo sviluppo dello scopo associativo anche a mezzo di elargizioni e contributi volontari.

Art. 09 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci sono tenuti:

- A. ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Adunanza

- B. a mantenere sempre un comportamento dignitoso ed eticamente corretto nei confronti dell'Associazione e dell'esterno;
- C. a versare la quota sociale di cui al precedente articolo secondo modi e tempi fissati dal consiglio direttivo e dall'assemblea dei soci;
- D. a comunicare tempestivamente eventuali cambi di residenza, domicilio e contatto.

I soci hanno diritto:

- A. a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- B. a proporre attività e adoperarsi per la loro realizzazione;
- C. ad accedere alle cariche associative.

I soci avranno diritto inoltre a frequentare i locali sociali ed a servirsi gratuitamente del materiale di studio e della documentazione non riservata, nel rispetto della normativa a tutela del diritto alla riservatezza.

La qualità di socio si perde per recesso, dimissioni, morosità o indegnità.

In caso di mancato pagamento della quota associativa il Consiglio Direttivo può legittimamente escludere il socio moroso. L'indegnità verrà sancita dal Collegio dei Probiviri per gravi atti o comportamenti tenuti dagli associati nei loro rapporti con l'Associazione, con altri associati e con terzi tali da ledere l'immagine dell'Associazione o a seguito di condanne penali per reati infamanti, anche se non ancora passate in giudicato.

E' salva la facoltà del socio espulso di presentare ricorso al Consiglio Direttivo entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento stesso. L'Assemblea Ordinaria, alla prima convocazione utile sarà competente per la decisione definitiva sul provvedimento di espulsione.

Art. 10 - QUOTA ASSOCIATIVA

La quota associativa sarà stabilita annualmente dall'Assemblea Generale Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.

I soci nulla devono, per le prestazioni ordinarie effettuate dall'Associazione.

Art. 11 - ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- A. l'Assemblea
- B. il Consiglio Direttivo;
- C. il Presidente;
- D. il Presidente Onorario
- E. Il Comitato Scientifico;
- F. i Revisori dei Conti;
- G. il Collegio dei Probiviri.

Art. 12 - ASSEMBLEA

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.

Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie e possono essere convocate anche in via telematica. I soci sono tenuti a comunicare gli eventuali cambi di recapito.



I soci sono convocati in Assemblea Ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio e mediante affissione all'Albo dell'avviso di convocazione, contenente l'Ordine del Giorno, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

L'Assemblea deve essere convocata qualora ciò sia richiesto con regolare comando firmato da almeno un decimo dei soci, a norma dell'art. 20 del C.C.

L'Assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso dalla sede sociale.

L'Assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura dell'associazione, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione occorre che:

- A. sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- B. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- C. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- D. siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno recarsi.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con una sede distaccata, l'Assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata per una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede distaccata, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

Art. 13 - POTERI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea Ordinaria delibera sul Conto Consuntivo e sul Conto Preventivo, sugli indirizzi generali dell'Associazione ed in particolare

- A. elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- B. elegge il Presidente dell'Associazione;
- C. può nominare il Presidente Onorario;
- D. stabilisce su proposta del Consiglio Direttivo, le quote associative annuali a carico dei Soci;
- E. nomina i Revisori dei conti;
- F. nomina il Collegio dei Prohiviri;
- G. approva il Piano annuale e pluriennale di gestione nella forma di bilancio preventivo, nonché eventuali modifiche o integrazioni in corso d'esercizio;
- H. approva i regolamenti di cui all'art. 28
- I. svolge ogni ulteriore compito ad essa attribuito dal presente Statuto.

Alcino De Santis

L'Assemblea Straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno in relazione all'importanza delle decisioni da adottare, nonché per deliberare sulle modificazioni dello Statuto Sociale e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione. Per le convocazioni valgono le stesse modalità previste per l'Assemblea Ordinaria

Art. 14 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Hanno diritto di intervenire alle Assemblee tutti i Soci Fondatori ed Ordinari in regola con il pagamento della quota annuale; a ciascun socio spetta un solo voto.

Alle Assemblee possono essere invitati, senza diritto di voto, anche i membri, non soci, del Comitato Scientifico ed altri esperti e figure, secondo il giudizio del Comitato Direttivo.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente in prima convocazione con l'intervento della metà più uno dei soci e la maggioranza dei voti.

In seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno dopo quella fissata per la prima, delibera a maggioranza assoluta dei voti qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno tre quarti dei soci; essa delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti.

Art. 15 - RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

I soci possono farsi rappresentare da altri soci. Nessun socio può essere delegato a rappresentare più di altri due soci.

Le deleghe devono essere conferite per iscritto, per via telematica o fax e conservate agli atti dell'Associazione.

Art. 16 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente d'Onore e in sua assenza o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo o dal suo Vice Presidente.

L'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene opportuno fino a due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea si redige puntuale verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 17 - AMMINISTRAZIONE

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal presidente e da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 10 (dieci) membri, uno dei quali con incarico specifico di Tesoriere, tutti eletti dall'Assemblea dei Soci.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni, sono rieleggibili e possono essere revocati dall'Assemblea in qualsiasi momento.

Adrian Diame

Art. 18 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e dai Consiglieri.

Nessun compenso è dovuto ai componenti il Consiglio Direttivo, che prestano la loro opera gratuitamente, salvo il rimborso delle spese, documentate ed effettivamente sostenute se richieste.

La carica di Presidente dell'Associazione viene attribuita dall'Assemblea dei soci; il Presidente è rieleggibile e può essere revocato dall'Assemblea in qualsiasi momento con giustificato e circostanziato motivo.

Il Consiglio Direttivo elegge e può revocare in qualsiasi momento i membri del Comitato Scientifico, individuandone, al suo interno, il Presidente.

Al Consiglio Direttivo possono essere invitati, senza diritto di voto, il Presidente Onorario, i Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri, il Presidente del Comitato Scientifico o altri soggetti e consulenti utili allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Art. 19 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e quando ne sia fatta richiesta da almeno tre dei componenti. Nel caso di richiesta dei componenti la riunione deve essere fissata entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di assenza del Presidente per motivi istituzionali, il suddetto termine viene prorogato a sessanta giorni.

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione scritta, da comunicare ad ogni componente almeno quindici giorni prima della data fissata.

Art. 20 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo è demandata la formazione del Conto Consuntivo e Preventivo, nonché la determinazione delle quote associative annuali e gli atti di straordinaria amministrazione.

I componenti il Consiglio Direttivo delegati a quanto sopra dovranno astenersi dal voto in sede di approvazione dei Bilanci; gli stessi dovranno astenersi dal voto, quando siano in discussione argomenti relativi alla loro responsabilità.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza effettiva dei componenti il Consiglio Direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Art. 21 - MANDATO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione Ordinaria e Straordinaria dell'Associazione senza limitazioni che non siano quelle previste dal presente Statuto e dalla legge.

Può deliberare la creazione e la chiusura di sedi locali in Italia e all'estero o periferiche rendendole operative nelle forme che più riterrà opportuna al fine dell'ottenimento di riconoscimenti regionali e/o nazionali e internazionali.

Alvaro Decina

Art. 22 - PRESIDENTE

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente che, per il fatto stesso di presiedere il Consiglio Direttivo, certifica l'assenza e giustifica l'impedimento del Presidente.

Al Presidente compete la rappresentanza esterna e pubblica dell'Associazione, nomina un vice presidente scegliendolo tra i membri del Consiglio Direttivo.

Nei casi di urgenza, a sua completa discrezione, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo successiva ratifica da parte di questa alla prima riunione, che dovrà comunque, essere convocata al più presto. In caso di sua assenza questi poteri spettano al Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di autorizzare il Presidente alla nomina di uno o più Direttori, esterni all'Associazione, ai quali attribuire poteri che saranno di volta in volta definiti attraverso apposite deleghe limitate nel tempo e funzionali all'espletamento di un progetto specifico.

Il Presidente è considerato esperto nelle aree di attività dell'Associazione: assume competenze nei settori delle attività dell'organizzazione, di coordinamento fra i diversi organi associativi, di segreteria, di tesoreria e di gestione amministrativa, contabile e finanziaria.

A lui spettano la firma, la legale rappresentanza nei confronti di terzi e in giudizio, l'amministrazione corrente dell'Associazione, ivi compresi tutti gli atti di ordinaria amministrazione di qualunque importo, l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Resta in carica 4 anni e può essere rieletto.

Art. 23 - PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente Onorario è scelto, fra le personalità che si siano particolarmente distinte nelle attività e ambiti sostenuti dall'Associazione, direttamente dal Presidente

Il Presidente Onorario svolge unicamente compiti di rappresentanza onoraria esterna all'Associazione e presiede l'Assemblea dei soci

Resta in carica fino alla revoca del suo mandato.

Art. 24 - DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo cessa dalla carica, unitamente al Presidente per:

- A. per scadenza del mandato;
- B. per dimissioni o revoca della maggioranza dei suoi membri;
- C. per gravi e accertate violazioni statutarie.

Il singolo componente cessa dalla carica:

- A. per dimissioni o revoca;
- B. per cessazione o revoca dello status di associato o per gravi violazioni alla Statuto, ritualmente accertate, nonché per condanne penali a reati infamanti, anche se non passate in giudicato.

Antonio De Vito

Art. 25 - COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato scientifico è composto da un minimo di 3 (tre) membri; esso è nominato dal Consiglio Direttivo, sentita l'Assemblea circa la composizione e i criteri di individuazione dei suoi membri; i suoi componenti possono essere revocati dal Consiglio Direttivo in qualsiasi momento; esso è formato da studiosi ed esperti di comprovata esperienza nelle aree di attività dell'Associazione.

Fornisce pareri e consulenza all'attività del Consiglio Direttivo

Propone iniziative e attività ed è consultato almeno una volta l'anno sull'attività complessiva dell'Associazione ai fini della definizione del Piano annuale e pluriennale di attività.

Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipa il Presidente, che assicura le funzioni di coordinamento e possono inoltre partecipare i membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione, i membri del Collegio dei Probiviri ed i Revisori dei Conti.

I membri del Comitato Scientifico durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

I membri del Comitato Scientifico non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate se richieste.

Art. 26 - REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da uno a tre membri.

Ai Revisori dei Conti spetta, nella forma e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione; ne sorvegliano, mediante verifiche, la regolarità.

Essi devono relazionare all'Assemblea relativamente ai Conti Consuntivo e Preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti sono eletti dall'Assemblea, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili; essi possono essere revocati dall'Assemblea in qualsiasi momento.

Il Revisore dei Conti o, in alternativa, il Presidente del Collegio dei Revisori, devono essere scelti fra persone di comprovata esperienza nel settore contabile.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate se richieste.

Art. 27 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri sorveglia l'andamento dell'Associazione nel rispetto delle norme dettate dal presente Statuto. Al Collegio dei Probiviri è devoluta la soluzione di eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra l'Associazione ed i soci ed emetterà in merito le proprie decisioni che comunicherà al Consiglio Direttivo per i provvedimenti da adottare.

I membri del Collegio dei Probiviri non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate se richieste.

Antonio De Santis

I membri del Collegio dei Probiviri possono variare da tre a cinque e sono eletti dall'Assemblea Ordinaria esclusivamente fra soci: essi possono essere revocati dall'Assemblea in qualsiasi momento.

Durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. In caso di dimissioni o di impedimento da parte di uno o più membri del Collegio dei Probiviri, il Consiglio Direttivo potrà nominare quelli mancanti per cooptazione, sempre fra i soci, sino alla prima Assemblea convocata per qualsiasi motivo.

La carica di presidente del Collegio dei Probiviri sarà ricoperta dal membro eletto con maggiori voti o in caso di parità dal socio con un'anzianità di iscrizione maggiore. Il Presidente avrà in particolare il compito di mantenere i contatti necessari ed opportuni con i membri del Consiglio.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo convochi, oppure quando ne facciano richiesta al Presidente almeno due dei membri di detto Collegio.

Art. 28 - REGOLAMENTI ATTUATIVI DELLO STATUTO

L'Associazione ha la facoltà di dotarsi di uno o più regolamenti diretti alla definizione di qualsiasi ambito organizzativo e gestionale dell'associazione stessa, tali regolamenti verranno redatti dal consiglio direttivo o da esperti di loro fiducia e resi attuativi con delibera del consiglio stesso, salvo ratifica alla prima assemblea utile, pena la decadenza.

Art. 29 - SCIoglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto all'associazione ASSORAIDER Associazione Italiana di Scouting Raider, in mancanza di accettazione da parte della stessa il patrimonio potrà essere devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato o di promozione sociale operanti in identico o analogo settore, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, Comma 190, della Legge 23 Dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 30 - CONTROVERSIE

Tutte le eventuali controversie tra iscritti e tra questi e l'Associazione, o suoi organi, saranno sottoposte alla competenza del Collegio dei Probiviri.

Essi giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedure, quali amichevoli compositori.

Art. 31 - FORO COMPETENTE

Foro competente generale è quello di Milano.

Art. 32 - NORME DI CHIUSURA

Per tutto quanto non disposto, valgono le disposizioni del Libro I, titolo II, del Codice Civile e le altre norme di Legge vigenti in materia di enti non commerciali.

Renzo Deiana